

BANDI, AGEVOLAZIONI, BONUS, CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

di **MARCO NESSI**

Credito d'imposta per acquisto di prodotti riciclati nel 2024 e 2025

L'art. 1, cc. 685-686 L. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) ha previsto ancora il credito d'imposta per imballaggi riciclati per un importo massimo annuo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

L'art. 1, cc. 73-79 della L. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) ha introdotto un credito d'imposta in relazione ai costi sostenuti dalle imprese, negli anni 2019 e 2020, per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata di **imballaggi** di plastica, imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata di carta e alluminio.

La finalità di questo incentivo (per le relative modalità di utilizzo si veda anche il D.M. 14.12.2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9.02.2022 n. 33) è quella di aumentare il **riciclaggio** delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi di produzione industriale e, in questo modo, di ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio.

Nello specifico il **credito d'imposta**: è riconosciuto alle **imprese** che (indipendentemente dal regime fiscale adottato e dalla forma giuridica) provvedono ad acquistare: **prodotti finiti** realizzati con materiali provenienti dalla **raccolta differenziata degli imballaggi in plastica; imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili** secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi: gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, gli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e gli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili; gli imballaggi in legno non impregnati; **imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta; imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio;**

è di ammontare pari al **36%** delle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti e degli imballaggi sopra richiamati, fino a un importo massimo annuale di **20.000 euro** per ciascuna impresa, nel limite complessivo di **1 milione di euro** (per ciascuno degli **anni 2020 e 2021**). A quest'ultimo riguardo si ricorda che: il sostenimento effettivo delle spese deve risultare da un'apposita **attestazione** da allegare all'istanza (da depositare); le **spese agevolate** devono considerarsi sostenute secondo il principio di competenza previsto dall'art. 109, cc. 1-2, lett. a) del Tuir (ovvero, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione). In questo contesto, l'art. 1, cc. 685-686 L. 197/2022

(legge di Bilancio 2023) ha previsto la possibilità di fruire nuovamente del credito di imposta per gli imballaggi riciclati: per un importo massimo annuale di **20.000 euro** per ciascun beneficiario; nel limite complessivo di spesa di **5 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2024 e 2025**; con l'ampliamento agli **imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata del vetro**. A livello operativo si ricorda che il credito d'imposta: è **alternativo e non cumulabile** in relazione alle **medesime spese** con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o europea; **non concorre** alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'Irap; non rileva ai fini della determinazione del **pro rata di indeducibilità** degli interessi passivi e delle spese generali (ex artt. 61 e 109, c. 5 del Tuir); è **utilizzabile in compensazione** (ex art. 17 D.Lgs. 241/1997) per l'importo indicato dal Ministero, tramite F24 utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. L'uso in compensazione decorre dal

periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale sono state sostenute le spese ammissibili (nello specifico dalla data indicata nella comunicazione del Ministero di riconoscimento del beneficio). In particolare: il credito d'imposta deve essere indicato nella sezione **"Erario"** con il codice **"7065"** (si veda: ris. Ag. Entrate 20.02.2024, n. 12/E), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna **"importi a credito compensati"**

(ovvero, nei casi di riversamento dell'agevolazione, nella colonna **"importi a debito versati"**); nel campo **"anno di riferimento"** occorre indicare l'anno di riconoscimento del credito, nel formato **"AAAA"**, indicato nel cassetto fiscale; in fase di elaborazione degli F24, l'Agenzia verifica la ricomprensione del contribuente richiedente nell'elenco dei beneficiari e la non eccedenza (a pena lo scarto) dell'ammontare del credito usato in compensazione rispetto all'importo indicato nell'elenco deve essere **indicato** nella dichiarazione dei redditi (**quadro RU**) relativa al

periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è stato riconosciuto e in quelle dei periodi di imposta successivi, fino a quello in cui si conclude il relativo utilizzo (non si applicano i limiti previsti dall'art. 1, c. 53 L. 244/2007). Ai fini del riconoscimento del credito di imposta, l'art. 5 D.M. 14.12.2021 prevede per le imprese interessate la necessità di

presentare apposita **richiesta** al Ministero della Transizione ecologica tramite piattaforma informatica, per il cui accesso occorre essere in possesso di un'identità SPID.